

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO

Dello Statuto sociale del C.N.Andora approvato il 19/12/2005 e approvato dalla FIV e dal CONI

1. Il presente regolamento di applicazione integra e completa lo Statuto Sociale. Regola la conduzione dell'attività sociale, dei servizi e la gestione dei singoli beni.
2. E' facoltà del Consiglio Direttivo, (denominato C.D. d'ora in poi), istituire fregi e distintivi sociali a seconda delle cariche, delle categorie, dello sport praticato. Per ciascuno dei distintivi verrà predisposto, al momento della istituzione, un regolamento con delibera del C.D. che ne disciplini l'uso e le forme di esibizione.
3. Per essere ammesso a far parte del C.N.A. in qualità di socio, il candidato dovrà presentare domanda scritta su apposito modulo fornito dal C.N.A., indirizzata al Presidente e controfirmata da due soci con anzianità superiore ai 3 anni, nonché provvedere contestualmente al versamento di:
 - a) per i soci Ordinari la quota sociale.
 - b) per i soci di Sezione la quota sociale ed eventuali quote di sezione.
 - c) per i soci Sostenitori una quota di erogazione liberale.

Il C.D. alla prima convocazione utile, deciderà a suo insindacabile giudizio e a maggioranza dei suoi membri l'ammissione o la non ammissione del richiedente e ne darà successiva comunicazione all'interessato. Il C.D. non è tenuto a dare spiegazioni in merito alla mancata accettazione e in questo caso, verranno restituite le quote versate. Per particolari ragioni, il C.D. può deliberare la sospensione temporanea dell'ammissione di un socio, tale sospensione può estendersi sino all'Assemblea Ordinaria successiva.

4. Tutti i soci del C.N.A. a qualunque categoria essi appartengano, eleggono il loro domicilio nel luogo indicato come residenza comprensiva di indirizzo, numero telefonico, cellulare, e-mail. Tutte le comunicazioni del Circolo verranno effettuate all'indirizzo e-mail il cui eventuale cambiamento deve essere comunicato tempestivamente alla segreteria. Nel caso di mancata ricezione le comunicazioni verranno affisse all'albo sociale per giorni 15 in difetto verranno archiviate.
5. La quota sociale fissata ogni anno dall'Assemblea dovrà essere versata dai soci ordinari, di sezione alla segreteria direttamente o tramite bonifico bancario, entro il 28 febbraio di ogni anno. Comunque il versamento della quota sociale non dovrà essere effettuato oltre il 30 giugno di ciascun anno, pena la perdita automatica della qualifica di socio, di tutti i diritti relativi ed a tutti gli effetti. Le quote per eventuali affiliazioni personali alle Federazioni e che sono obbligatorie per la partecipazione a gare ufficiali devono essere versate entro la data fissata dalla Federazione. Gli importi relativi a servizi di cui il socio volesse avvalersi dovranno essere versati al momento della richiesta del servizio.
6. L'Assemblea Generale dei soci da convocarsi dal Presidente mediante comunicato affisso all'albo sociale, pubblicazione sul sito web o e-mail almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione, potrà essere Ordinaria o Straordinaria:

Ordinaria, quella annuale come da art. 19 dello Statuto Sociale da tenersi entro il 31 Maggio di ogni anno. Entro il 15 Aprile di ogni anno, un gruppo di almeno 50 soci, aventi diritto di voto può chiedere al C.D. di portare all'ordine del giorno dell'assemblea Ordinaria di Maggio determinati argomenti e proposte. Tali richieste devono essere compilate per iscritto e firmate da tutti i soci richiedenti.

Straordinaria, ogni qualvolta il C.D. con preciso ordine del giorno ritenga opportuno e necessario convocarla, o qualora ne faccia richiesta scritta indirizzata al Presidente e controfirmata da almeno un quarto dei soci iscritti e in regola con i pagamenti degli importi dovuti o lo richieda il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere convocata come all'articolo 6. Tutte le richieste al Presidente devono contenere un preciso ordine del giorno e le relative motivazioni. Tutti gli atti concernenti mutui, fidi, contratti con enti pubblici o società private a carattere eccezionale e modifiche allo Statuto vigente.

7. Alle Assemblee possono partecipare tutti i soci di persona o per delega scritta in regola con i pagamenti delle quote. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio a mezzo di delega scritta (datata, firmata con indicazione del giorno e del luogo in cui avviene l'Assemblea) tale delega deve essere presentata al Segretario dell'Assemblea almeno 15 minuti prima dell'inizio dell'Assemblea stessa. Nessun delegato può presentare più di una delega.
8. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie saranno valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci iscritti. In seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea potrà deliberare, a tutti gli effetti, per le materie poste all'ordine del giorno, a maggioranza dei voti dei soci presenti ottenuta per alzata di mano.
9. All'apertura dei lavori di ogni Assemblea, il Presidente del C.N.A. proporrà un socio a presiederla. La votazione per alzata di mano sarà a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dal segretario del C.D. che verbalizzerà l'intera seduta dei lavori, nominerà due o più scrutatori nel caso fossero previste votazioni e procederà alla discussione dell'ordine del giorno. Dopo che il Direttivo ha relazionato i presenti sui punti in discussione il Presidente dell'Assemblea annoterà le richieste di intervento dei soci per concedere successivamente la parola ai richiedenti. Gli interventi non potranno prolungarsi oltre i 5' cadauno ed al loro esaurimento il Presidente del C.N.A. o un suo delegato, risponderanno. Non sono ammessi interventi non pertinenti al punto in discussione e non è prevista la replica. La dichiarazione di soddisfazione o meno si estrinseca con l'approvazione o la non approvazione del punto in discussione.
10. Votazioni: nell'Assemblea Ordinaria dell'anno solare di scadenza del mandato del C.D. il Presidente del C.N.A. inserirà all'ordine del giorno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Tutti i soci interessati a far parte del C.D. dovranno far pervenire per iscritto la loro candidatura alla segreteria del C.N.A. entro la settimana antecedente la data dell'Assemblea, contenente: dati anagrafici, telefono, e-mail e firma leggibile. Ogni socio avente diritto di voto potrà esprimere un numero di preferenze pari alla composizione del C.D. ovvero nove. Per l'elezione dei Probiviri e del collegio dei Revisori dei conti sarà formata una lista unica per ogni collegio da eleggere comprendente tutte le candidature proposte, la lista per il rinnovo dei Revisori non dovrà contenere appartenenti al collegio ed al consiglio direttivo del periodo precedente le elezioni, ma potrà contenere ex membri di periodi anteriori.

All'apertura dei lavori, dovrà essere nominato un Presidente, un Segretario e due Scrutatori.

Il Presidente procederà immediatamente all'accoglimento delle candidature per le cariche sociali, il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 18 dello Statuto vigente potrà essere dichiarato dai candidati sotto la loro responsabilità ed accertato successivamente in caso di elezione e provvederà inoltre alla raccolta di tutte le deleghe, verificandone la regolarità.

Il Presidente della commissione elettorale, durante le operazioni di voto, di spoglio, di controllo dovrà porre in essere tutte quelle cautele che, a suo insindacabile giudizio, possano garantire un regolare, democratico, riflessivo delle volontà dei votanti, svolgimento delle elezioni.

A votazione avvenuta e terminato lo spoglio delle schede e redatto il relativo verbale, con i risultati il Presidente proclamerà gli eletti con verbale firmato da tutti i componenti la commissione elettorale.

L'incarico di convocazione del Consiglio e dei Collegi verrà dato ai consiglieri che, nell'ambito della loro elezione avranno raccolto il maggior numero di suffragi. In caso di parità il consigliere più anziano avrà il diritto di convocare il Consiglio ed il Collegio. Le convocazioni da tenersi separatamente per ognuno degli organi dovranno essere effettuate entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di nomina e dovranno portare all'ordine del giorno gli adempimenti di rito.

Nomina dei Presidenti per il collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri; l'elezione del Presidente del C.N.A. del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere, dei vari incaricati delle sezioni, per il C.D.

- 11.** La composizione del C.D. in relazione a quanto precisato dallo Statuto all'art. 20 è composto da nove membri. Nessun membro può essere assente ingiustificato a più di tre riunioni consecutive pena la decadenza, sarà possibile, su richiesta, partecipare ai consigli anche on-line. In caso di decadenza, il Presidente sentito il parere del C.D. in relazione anche ad eventuali incarichi scoperti, può nominare consigliere un altro socio in sostituzione del decaduto ovvero nominando il primo dei non eletti, a condizione che abbia ricevuto almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto, in caso contrario, durante il quadriennio, il Consiglio Direttivo potrà cooptare fino a tre consiglieri, scegliendoli tra i soci.
- 12.** Il C.D. si riunisce ogni qualvolta è convocato dal Presidente del C.N.A. od in sua assenza dal Vicepresidente, la convocazione è valida senza particolari formalità comunicata via e-mail o messaggio telefonico. Delle riunioni di C.D. si redige a cura del Segretario del C.N.A. regolare verbale registrato a pagine numerate e debitamente vidimate. Ogni verbale, firmato dal Segretario e dal Presidente, riassume gli argomenti delle discussioni, riporta l'esito delle votazioni, fissa le decisioni di spesa, di interventi, di sorveglianza con i rispettivi consiglieri del C.N.A. Il C.D. è regolarmente convocato quando sono presenti il Presidente, o il Vicepresidente ed almeno quattro membri. In caso di motivata urgenza di provvedimenti il C.D. può deliberare anche in mancanza del numero legale (il Presidente o il Vicepresidente devono comunque essere presenti), informando gli altri membri presenti alla successiva riunione valida.
- 13.** La gestione sociale è sottoposta al controllo contabile di un collegio dei Revisori dei conti costituito da tre membri i quali provvedono a nominare tra loro il Presidente. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili come al punto 10. Esaminano e firmano il rendiconto consuntivo annuale e relazionano in merito l'Assemblea generale dei soci. Il collegio dei Revisori dei conti si riunisce ogni qualvolta il Presidente del C.D. lo ritenga necessario, assiste alle riunioni senza diritto di voto.

- 14.** Il collegio dei Probiviri risulterà composto da tre membri eletti per un quadriennio. I componenti provvedono ad eleggere tra loro il Presidente. I probiviri sono rieleggibili. Il collegio dei Probiviri avrà il compito e la facoltà di:
- a) esaminare gli eventuali ricorsi dei soci colpiti da provvedimenti disciplinari, sentendo le parti entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso inviato per lettera raccomandata e deliberando insindacabilmente entro e non oltre il termine massimo dei quindici giorni successivi.
 - b) Il collegio dei Probiviri può in qualsiasi momento chiedere al Presidente del C.N.A. la convocazione del C.D., e successivamente, nel caso la convocazione dell'assemblea generale dei soci, presentando motivazione scritta.
 - c) Nel caso di dimissioni e di mancanza continuata di uno di loro gli altri due membri provvedono alla sostituzione con successiva ratifica dell'Assemblea Ordinaria.
 - d) Delle riunioni del collegio dei Probiviri si redige il verbale, a cura di uno dei membri su apposito registro.
- 15.** Sezioni: il loro funzionamento è regolato da norme emanate dai loro componenti e debitamente approvate dal C.D., in osservanza delle norme statutarie e del presente regolamento. Sono rappresentati, all'interno del C.D., da un consigliere all'uopo delegato dal Presidente, e ne cura l'organizzazione sportiva e coordina con gli altri responsabili di sezione le gare e tutte le attività. Il delegato di sezione è anche il responsabile, di fronte al Presidente, delle spese, delle attrezzature, dei capitali in temporanea custodia e quant'altro inerente.
- 16.** Condizione indispensabile per usufruire delle attrezzature mobili ed immobili di cui il Circolo risulti titolare o dei servizi o di altro (con esclusione di quelli prettamente sportivi) è quella di essere socio ordinario in regola con i versamenti delle quote e dei canoni di utenza fissati annualmente, di essere socio onorario o sostenitore e di aver ottemperato a quanto prescritto nell'art. 11, non essere incorsi in quanto citato negli articoli 13 b – c - d e art. 14 dello Statuto sociale del C.N.A.